

IL CAVALIERE NERO

LIBERA INFORMAZIONE MASSONICA (ad uso interno GOI per i Fratelli Liberi e di Buoni Costumi)

n°15 - 8 Luglio 6011 V.:L.:

<http://www.youtube.com/watch?v=gFM6Sk1Zozc>

EDIZIONE STRAORDINARIA: SCONFITTA DELLA GIUNTA DEL GOI

ILLEGALITA' ED IRREGOLARITA'



Nella riunione delle Grandi Logge Europee tenutasi a Bruxelles il 2 luglio, tutte le Obbedienze dell'Europa che conta hanno deciso di togliere il riconoscimento alla Gran Loggia Nazionale di Francia. Tutte tranne il GOI, in quanto il nostro "Grande Maneggione" (sedicente Gran Maestro) è amico del GM di questa Obbedienza commissariata dal Tribunale civile di Parigi per questioni amministrative.

Nella riunione è emersa con chiara evidenza a tutti l'irregolarità della nostra Comunione e, anche qui, sono prossimi ritiri di riconoscimenti. Il Fratello Gustavo Raffi non ha avuto in alcun caso l'interesse della tenuta internazionale del GOI, preso da sue personali aspettative.

All'illegalità diffusa sancita dai Tribunali repubblicani si accompagna l'irregolarità massonica con risvolti internazionali. Nel frattempo, nel suo intervento ci definiva suoi sudditi e sudditi i suoi Riti. Ci viene da pensare: ma quel cavaliere coraggioso di Cerniglia Sovrano del nulla che fa? Niente, come dicono i fratelli napoletani: sta sotto e' pacchere. Ovvero, per chi non conosce il dialetto, sotto schiaffo.

Torneremo sull'argomento con maggiori dettagli. Tra qualche tempo vedrete quanti riconoscimenti voleranno. Il nostro sedicente Gran Maestro, in Europa rimarrà il punto di riferimento delle Gran Logge Irregolari.

ENNESIMA SCONFITTA DELLA GIUNTA DEI COLONNELLI

IL TRIBUNALE DI ROMA DICHIARA ILLEGITTIMA LA SCISSIONE

Non era bastata la sconfitta sul commissariamento del Consiglio di Roma nella quale vicenda il Tribunale di Roma (quello vero) aveva stabilito che l'unico organo del GOI competente a decidere sulle case massoniche è il Consiglio dei MM.VV. del territorio, (allegato 2) Non contenti, con una delibera del 9.5.2010, la giunta abusiva dei Colonnelli favorì la scissione romana, stabilendo che le logge loro amiche potevano aprire un'altra sede, costituire un'altra associazione, uscire dall'associazione esistente e, per sovra mercato, che l'associazione esistente avrebbe dovuto concedere anche un po' di soldi del patrimonio alle logge dissidenti. Tutto ciò in palese spregio di tre deliberati del Consiglio presi a larghissima maggioranza. Queste logge, sentendosi forti dell'appoggio dei colonnelli, non esitarono ad andare altrove attuando di fatto la scissione.

Furono fatte tavole d'accusa contro gli scissionisti ma il Tribunale massonico di Firenze (avevano sottratto il processo al Tribunale di Roma perché quello di Firenze era più allineato), con "illuminata decisione", assolse tutti gli scissionisti dicendo che avevano agito su legittima delibera della Giunta.

Quella delibera del 9.5.2010 fu impugnata al Tribunale di Roma (sempre quello vero) che, con provvedimento del 6.7.2011, ancora una volta ha ribadito il principio che **non è la Giunta, ma solo il Consiglio territoriale che può prendere decisioni sulle case massoniche del luogo e, quindi, ha sospeso l'efficacia della delibera.** Riportiamo il testo della vittoria ed alleghiamo (**allegato 1**) l'ordinanza del Giudice per meglio comprendere il quadro nel quale i Colonnelli tentavano il colpaccio.


P.Q.M.

Il Tribunale di Roma – Terza Sezione Civile, in persona del Giudice designato, Dott.ssa Clelia Buonocore, pronunciando nel procedimento iscritto al N. 12439-1/2011 R.G., così provvede:

- Dispone la sospensione dell'esecuzione e degli effetti della deliberazione assunta dalla Giunta del Grande Oriente d'Italia in data 9 maggio 2010.
- Rimette alla sentenza di merito ogni determinazione sulle spese del presente sub procedimento cautelare.
- Dispone che il presente provvedimento sia notificato al Presidente dell'Associazione resistente.

Così deciso, in Roma, il 26 giugno 2011.

Il Giudice
Clelia Buonocore


TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Depositata in Cancelleria
Roma, il 5 LUG. 2011
IL CANCELLIERE
CANCELLIERE C1
Dott.ssa Pina Carmela Fusco


Cosa dire di tale situazione? E' ora di finirla con atteggiamenti e comportamenti di bieco autoritarismo. I fratelli risponderanno colpo su colpo portando lor signori dinanzi ai Tribunali Civili della Repubblica e dinanzi alle Procure, per l'affermazione del principio di legalità.

Quando i Colonnelli la smetteranno di commissionare ai loro (addomesticati) Tribunali interni ed alle loro Corti sentenze politiche contro i dissenzienti, fregandosene dello spirito fraterno di cui si fanno manto, allora smetteremo di rivolgerci al Giudice che loro definiscono profano, il quale dimostra più senso di equità di questi presunti "iniziati" ed effettivi "contro-iniziati".

Ma noi, oramai, sappiamo perché la Giunta dei Colonnelli doveva favorire la scissione. Avevano bisogno di un posto riservato, lontano dagli occhi indiscreti di quelli che

considerano nemici, che avevano vinto le elezioni al Collegio dei Maestri Venerabili del Lazio. Ciò, per poter fare con riservatezza e adeguata copertura i loro oscuri affari con immissioni poco chiare di profani.

Ci dispiace, il loro progetto simil-piduista è miseramente fallito.

Oggi i signori colonnelli che fanno parte della giunta lo sanno. Non si possono più nascondere come ai tempi della P2 dietro i “non so, non vedo, non sento”. Se ancora esistono fratelli massoni di buoni principi, si affrettino a prendere le distanze da chi sta conducendo questo sporco gioco. Diversamente, quando ci sarà il “diluvio” non ci potrete dire che non credevate a tanto. La responsabilità personale sarà certa e chiara. Noi abbiamo fatto una scelta. Ci aspettiamo che i tanti buoni massoni che popolano l’Istituzione facciano altrettanto ed aiutino ad accelerare il processo di pulizia morale che è necessario ed urgente.

Nubi ancora più nere si stanno addensando su di voi, quantomeno concorrenti morali nelle malefatte.

FRATELLI LIBERI E DI BUONI COSTUMI DIFENDIAMO CON IL CUORE E CON LA SPADA LA MASSONERIA CONTRO I MERCANTI !!!!

Mandateci notizie, commenti episodi, aneddoti, foto, per poter migliorare e cavalcare insieme.

cavaliere.noir@gmail.com

ALLEGHIAMO ORDINANZE

GIUSTE E PERFETTE



TRIBUNALE DI ROMA

III Sezione Civile

Il Giudice designato, Dott.ssa Clelia Buonocore, sciogliendo la riserva in atti, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 12439 – sub. 1 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011, promosso

DA

DE ROSSI MAURIZIO, nato a Roma il 27.09.1942 ed ivi residente, alla Via Pasquale Anfossi (C.F. DRS MRZ 42P27 H501E), **PAGNOTTA GIUSEPPE**, nato a Roma il 21.02.1954 e residente in Longobardo (CS), alla Via del Mare n. 54 (C.F. PGN GNN 54B21 H501D), **CILLI CLAUDIO**, nato a Città Sant'Angelo il 17.05.1957 e residente in Roma, alla Via Berna (C.F. CLL CLD 57E17 C750X), e **VOLPE RINONAPOLI ITALO**, nato a Roma il 30.01.1946 ed ivi residente, alla Via Benozzo Gozzoli n. 34 (C.F. VLP TLI 46A30 H501R), in proprio e nella rispettiva qualità di Presidente, di Vice Presidente, di Tesoriere e di Maestro di Casa del Consiglio dei Maestri Venerabili di Roma, tutti elettivamente domiciliati in Roma, al Lungotevere della Vittoria n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Arieta, che, con l'Avv. Giovanni D'Amico, anche disgiuntamente, li rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione con contestuale istanza di sospensione ex art. 23 c.c..

Ricorrenti

CONTRO

GRANDE ORIENTE D'ITALIA DI PALAZZO GIUSTINIANI, con sede in Roma, alla Via San Pancrazio n. 8, in persona del legale rappresentante p.t., Gran Maestro Avv. Gustavo Raffi, elettivamente domiciliata in Roma, al Largo Messico n. 7, presso lo studio dell'Avv. Federico Tedeschini che, con l'Avv.

Maila Rocchi del Foro di Perugia, la rappresenta e difende per mandato a margine della memoria di costituzione per la fase cautelare.

Resistente

OGGETTO: istanza di sospensione dell'esecuzione di deliberazione assunta da organo di associazione non riconosciuta.

Letta l'istanza con la quale De Rossi Maurizio, Pagnotta Giuseppe, Cilli Claudio, e Volpe Rinapoli Italo, in proprio e nella rispettiva qualità di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Maestro di Casa del Consiglio dei Maestri Venerabili di Roma, in seno al procedimento promosso per la declaratoria della nullità ovvero per l'annullamento della deliberazione assunta dalla Giunta del Grande Oriente d'Italia in data 9 maggio 2010, hanno chiesto disporsi la sospensione degli effetti della cennata deliberazione;

viste le difese svolte dal Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani, che ha eccepito l'inammissibilità, e/o l'infondatezza e/o la nullità dell'istanza cautelare, sul rilievo del difetto di legittimazione ovvero della carenza, in capo ai ricorrenti, dell'interesse all'impugnativa, ed allegando, altresì, l'intempestività dell'azione promossa nonché l'insussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* prescritti per la concessione della misura cautelare richiesta;

esaminata la documentazione prodotta, sentite le parti e lette le note autorizzate depositate in atti.

OSSERVA

Ritiene questo Giudice che, in accoglimento dell'istanza formulata da De Rossi Maurizio, Pagnotta Giuseppe, Cilli Claudio e Volpe Rinapoli Italo, debba disporsi la sospensione degli effetti e della esecuzione della deliberazione assunta dalla Giunta del Grande Oriente d'Italia in data 9 maggio 2010.

In proposito va, in primo luogo, rammentato che l'art. 23 c.c., anche nella parte in cui, al terzo comma, contempla il rimedio cautelare tipico della sospensione della deliberazione impugnata, è indubbiamente applicabile, in via analogica, alle associazioni non riconosciute, in quanto compatibile con il relativo ordinamento.

Deve osservarsi, poi, che la citata disposizione dell'art. 23 c.c. – ancorché dettata con specifico riferimento alle deliberazioni dell'assemblea delle associazioni – viene ritenuta pacificamente operante con riguardo a tutte le decisioni di organi di associazioni, diversi dall'assemblea, direttamente incidenti su diritti soggettivi connessi al rapporto associativo; e ciò, del resto, in sintonia con quanto previsto in tema di società, laddove si ritiene che gli artt. 2377 e 2378 c.c., in materia di impugnazioni di deliberazioni assembleari, trovino applicazione anche con riferimento alle decisioni dei consigli di amministrazione delle società di capitali direttamente incidenti su diritti soggettivi dei relativi soci.

Quanto, poi, alla legittimazione all'impugnazione delle deliberazioni assunte dagli organi di associazioni non riconosciute, escluso il potere di impugnativa del Pubblico Ministero – ipotizzabile solo con riferimento alle determinazioni assunte da organi di associazioni riconosciute – ritiene questo Giudice, in adesione ad un indirizzo già espresso da questo Tribunale, che, nel silenzio della legge ed in difetto di una previsione *ad hoc* nello statuto dell'associazione, la legittimazione all'azione contemplata dall'art. 23 c.c. spetta, esclusivamente, agli altri soggetti specificamente indicati nella norma in oggetto (e, quindi, sicuramente ai singoli associati nonché agli organi dell'associazione).

Attesa poi, l'eccezione preliminare di decadenza sollevata dall'odierna resistente, par d'uopo rammentare che la più recente giurisprudenza di merito, superando un risalente indirizzo che riteneva operante, anche con riferimento all'impugnativa delle deliberazioni degli organi collegiali di un'associazione, riconosciuta e non, il termine di decadenza contemplato dall'art. 2377 c.c., è pervenuta, invece, alla conclusione – che questo Giudice ritiene di condividere e fare propria – che, in difetto di specifica previsione, nel testo dell'art. 23 c.c., di un termine perentorio per l'impugnativa ivi contemplata, l'azione volta all'annullamento della deliberazione possa essere validamente esperita nell'ordinario termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 1442 c.c. (in tal senso, Tribunale di Salerno, Sez. I, 30 settembre 2008; conf. Corte d'Appello di Torino, 10 gennaio 2003).

Alla luce delle considerazioni di cui innanzi, si palesano indubbiamente immeritevoli di seguito le eccezioni preliminari sollevate dall'odierna resistente e volte ad evidenziare l'inammissibilità dell'impugnativa e, conseguentemente, dell'istanza di sospensione all'attenzione.

Invero, sussiste indubbiamente la legittimazione ad agire in capo agli odierni ricorrenti i quali, per come incontestato tra le parti ed inferibile dagli atti, oltre ad essere componenti del Consiglio dei Maestri Venerabili di Roma, rivestono la posizione di associati del Grande Oriente d'Italia e delle articolazioni locali di tale associazione, direttamente interessate ed "incise" dagli effetti della deliberazione impugnata, ed hanno espressamente dichiarato di voler agire, nel presente giudizio, in proprio - ovvero quali associati - oltre che nell'indicata qualità.

Deve, d'altro canto, ritenersi sussistente l'interesse ad agire degli odierni istanti, atteso che - come innanzi già accennato e come di seguito sarà meglio evidenziato - la deliberazione per cui è la presente richiesta di sospensione è destinata ad incidere, in via diretta, sull'assetto dell'associazione ed, in particolare, dell'articolazione locale di cui sono membri De Rossi Maurizio, Pagnotta Giuseppe, Cilli Claudio, e Volpe Rinapoli Italo, e, peraltro, comporta interferenze nei poteri che, in forza delle previsioni della Costituzione e Regolamento dell'Ordine, risultano rimessi all'organo di cui gli odierni ricorrenti sono componenti.

Ed infatti, con il provvedimento oggetto di impugnativa la Giunta del Grande Oriente d'Italia - *"organo collegiale esecutivo ed amministrativo della Comunione Massonica Italiana"* - intervenendo in una vicenda concernente l'individuazione della nuova sede da adibire a casa massonica romana, deliberava che le Logge romane che non avessero inteso trasferirsi nei locali in Piazzale degli Archivi di Stato avrebbero potuto *"deliberare una diversa sistemazione in altra casa massonica, con loro diritto a costituirsi in un'autonoma associazione e gestire ed amministrare una quota di patrimonio liquido dell'attuale Associazione e Consiglio dei Maestri Venerabili, in ragione del numero dei Fratelli nei piè di lista delle rispettive Logge"*.

Ciò posto giova richiamare per brevi cenni l'assetto organizzativo dell'Associazione resistente, quale inferibile dalla Costituzione e dal Regolamento della Stessa.

Ebbene, il Grande Oriente d'Italia presenta una articolata struttura organizzativa al cui vertice figurano la Gran Loggia, organo assembleare nazionale, ad, appunto, la Giunta - presieduta dal Gran Maestro - con compiti esecutivi ed amministrativi.

Per quanto concerne, poi, l'organizzazione territoriale dell'associazione va osservato che, in forza del disposto dell'art. 47 della Costituzione dell'Ente, *"il territorio italiano è ripartito in Circostrizioni Massoniche e queste, a loro volta, sono ripartite in Orienti ove hanno sede le Logge"*; a norma dell'art. 16 della medesima costituzione, la Loggia costituisce *"corpo primario e fondamentale della Comunione Massonica"*, può adottare un proprio regolamento interno e si riunisce sotto la guida del Venerabile Maestro, il quale *"ispira, presiede, governa e rappresenta la Loggia"*.

A norma dell'art. 84 del Regolamento dell'Ordine, *"i Maestri Venerabili delle Logge operanti in un Oriente si riuniscono e sono costituiti in Consiglio dei Maestri Venerabili. Ad essi compete, in via esclusiva la cura e l'amministrazione delle Case massoniche comuni a più Logge e dei beni ad esse relativi secondo un regolamento da essi predisposto ed approvato dalla Giunta del Grande Oriente d'Italia. La costituzione e la gestione del patrimonio viene esercitata dai Consigli dei Maestri Venerabili anche mediante mandati fiduciari delegati a terzi. [...] L'appartenenza all'Ordine massonico non conferisce, in nessun caso, alcun diritto al patrimonio comunque costituito dai Consigli dei Maestri Venerabili"*.

Orbene, sulla scorta di quanto innanzi, può senz'altro ritenersi – come del resto già evidenziato in seno ad altro provvedimento di questo Tribunale – che compete in via esclusiva al Consiglio dei Maestri Venerabili tanto la cura e l'amministrazione delle Case massoniche comuni alle Logge presiedute dai componenti del medesimo Consiglio, quanto la costituzione e gestione del relativo patrimonio.

Invero, nel senso indicato depono non solo la lettera chiara ed inequivoca del citato art. 84 ma anche la considerazione che – come pure già evidenziato da questo Tribunale – non è dato rinvenire nella Costituzione o nel Regolamento dell'Ordine una disposizione che accordi ad un diverso organo, ed in particolare alla Giunta del Grande Oriente d'Italia, funzioni di amministrazione e di gestione diretta delle articolazioni locali dell'Ente, ovvero poteri concorrenti con quelli espressamente attribuiti al Consiglio dei Maestri Venerabili.

Pertanto, all'indagine sommaria propria di questa fase, è dato apprezzare il *fumus boni iuris* delle domande e doglianze degli odierni ricorrenti, atteso che, con la deliberazione impugnata, la Giunta del Grande Oriente d'Italia, in contrasto con le previsioni dell'art. 84 del Regolamento dell'Ordine, ha assunto determinazioni che, all'evidenza - avendo ad oggetto, tra l'altro, la destinazione del patrimonio dell'articolazione locale dell'Associazione – sono rimesse in via esclusiva al Consiglio dei Venerabili Maestri.

Può ritenersi, altresì, sussistente il requisito del *periculum in mora* previsto e richiesto per la concessione della misura cautelare all'attenzione, ove si consideri che – per quanto inferibile dagli atti – nelle more talune Logge romane hanno già comunicato di volersi avvalere della facoltà, conferita con la deliberazione impugnata, di optare per una “diversa sistemazione in altra casa massonica”, ed ove si ponga mente al fatto che la concreta attuazione della cennata deliberazione, anche per i profili concernenti la destinazione dei contributi e del patrimonio dell'articolazione locale dell'Ordine, potrebbe determinare serie difficoltà operative alla suddetta articolazione.

In definitiva, dunque, ritiene questo Giudice che debba disporsi la sospensione dell'esecuzione e degli effetti della deliberazione assunta dalla Giunta del Grande Oriente d'Italia in data 9 maggio 2010.

Ogni determinazione in merito alle spese del presente sub procedimento cautelare va rimessa alla sentenza di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma – Terza Sezione Civile, in persona del Giudice designato, Dott.ssa Clelia Buonocore, pronunciando nel procedimento iscritto al N. 12439-1/2011 R.G., così provvede:

- Dispone la sospensione dell'esecuzione e degli effetti della deliberazione assunta dalla Giunta del Grande Oriente d'Italia in data 9 maggio 2010.
- Rimette alla sentenza di merito ogni determinazione sulle spese del presente sub procedimento cautelare.
- Dispone che il presente provvedimento sia notificato al Presidente dell'Associazione resistente.

Così deciso, in Roma, il 26 giugno 2011.

Il Giudice
Clelia Buonocore


TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE

Depositato in Cancelleria
Roma, il 26 LUG. 2011

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE C1
Dott.ssa Carmela Fusco

IL G.I.

atti gli atti e sciogliendo la riserva assunta in data 12/4/10 con termine per note di
p.7 ;

osserva

ena Carlo , Cardone Giovanni , Fadda Ezio , Pagnotta Giuseppe ,Paino Giuseppe e
chifone Pietro , tutti associati della Associazione Grande Oriente d'Italia (G.O.I.) e
Maestri Venerabili della stessa , con citazione notificata in data 10.3.2010 alla
sociazione suddetta hanno chiesto che, previa sospensione della efficacia della
delibera ex art. 23 n.3 c.c. , fosse dichiarata nulla o annullata la delibera del
12/2/2010 ed ogni atto sulla base di questa compiuto , delibera con la quale la
Giunta del G.O.I. ha ratificato il decreto del Gran Maestro (che ex art. 32-54 cost. e
art. 160 reg. aveva disposto una ispezione magistrale nei confronti del Consiglio
dei Maestri Venerabili di Roma) ed ha commissariato il Consiglio dei Maestri
Venerabili di Roma nominando due commissari nella persona dei signori Angelo
Crimmeri e Bruno Sirigu .

U'udienza del 12/4/10 ,fissata a seguito della istanza di sospensione anche al fine di
nominare il presidente della associazione convenuta , si è costituito il G.O.I. in persona
degli avvocati Luca Casagni Lippi e Lucilla Cossari , e sono comparsi gli avvocati
Giovanni Arieta e Giovanni D'Amico per i ricorrenti ed il solo avv. Luca Casagni
Lippi per la associazione resistente .

Per il sostegno del ricorso i ricorrenti hanno dedotto la violazione della legge associativa
nella relazione ai seguenti aspetti :

non esiste alcuna norma che attribuisca al Gran maestro il potere di disporre
decretazioni straordinarie sul Consiglio dei Maestri Venerabili con conseguente
inegittimità della ratifica contenuta nella delibera impugnata

non esiste alcuna norma che consente alla Giunta del G.O.I. di commissariare il
Consiglio dei Maestri Venerabili , di dichiarare la decadenza dei rappresentanti

scaduti

ricorrenti hanno altresì dedotto la violazione di legge per avere la delibera impugnata violato le norme civilistiche (art. 36 c.c.) che riconoscono autonomia all'associazione non riconosciuta e la sovranità all'organo assembleare dell'associazione, avendo la delibera disposto il commissariamento anche delle associazioni che costituiscono espressione civilistica del Consiglio dei Maestri Venerabili (l'art.84 del regolamento consente ai Consigli dei Maestri Venerabili di esercitare il proprio potere esclusivo di cura ed amministrazione della casa massonica anche attraverso *mandati fiduciari delegati a terzi*).

amentano infine i ricorrenti la violazione dell'art.84 co. 2 e 3 del regolamento, avendo delegato tale delibera ai commissari il *potere recuperatorio* di somme o altri beni comuni a più logge, e ciò nonostante la norma richiamata attribuisca, *in via esclusiva*, al Consiglio dei Maestri Venerabili il potere di provvedere alla cura ed amministrazione delle case massoniche comuni a più logge e dei beni ad esse relativi, avendo consentito tale delibera di esautorare i rappresentanti delle associazioni e di quelle cui il Consiglio può delegare la gestione del patrimonio.

La domanda cautelare è proposta ai sensi dell'art. 23 c.c., norma che deve ritenersi applicabile non solo alle deliberazioni dell'assemblea dell'associazione ma anche a quelle di tutti gli organi collegiali che incidono nella materia dei diritti soggettivi degli associati (altrimenti l'associato che lamenta lesione ai propri diritti soggettivi sarebbe privo di tutela solo perché l'atto che si assume lesivo promana da un organo diverso dall'assemblea).

L'art. 23 co. 3 c.c., applicabile sia alle associazioni riconosciute sia, estensivamente, a quelle non riconosciute, qual è la Associazione in oggetto (di qui anche la esclusione della necessaria partecipazione al presente giudizio del PM), espressamente prevede che il provvedimento cautelare della sospensione dell'esecuzione della deliberazione è adottato dal Presidente o dal Giudice Istruttore, su istanza della parte "che ha proposto l'impugnazione". Il legislatore ha in tal modo

tutela cautelare strumentale alla decisione di merito; nel caso di specie il giudizio di merito è stato ritualmente instaurato .

Nei limiti dell'accertamento sommario proprio della fase cautelare , può essere apprezzata la sussistenza del "fumus" con riferimento alla denunciata violazione della legge associativa .

L'art. 84 del regolamento attribuisce, infatti, **in via esclusiva** ai Maestri Venerabili delle Logge operanti in un Oriente , costituiti in Consiglio dei Maestri Venerabili la cura e l'amministrazione delle Case Massoniche comuni a più Logge e dei beni ad esse relativi secondo un regolamento da essi predisposto ed approvato dalla Giunta del Grande Oriente d'Italia . Al comma secondo la norma in esame prevede che la gestione del patrimonio possa essere esercitata dal Consiglio dei Maestri Venerabili anche mediante mandati fiduciari delegati a terzi.

Non si rintraccia nello Statuto della associazione e nel relativo regolamento alcuna norma che consenta di individuare , quanto alla amministrazione dei beni di ciascuna casa massonica , un potere straordinario *sostitutivo* del G.O.I. e , dunque, dei suoi organi , rispetto ai Consigli territoriali dei maestri venerabili , né potendo a tale scopo valorizzarsi la norma di cui all'art. 38 lett. e) e g) della Costituzione del G.O.I. Ed infatti il potere ispettivo e di commissariamento, presupposto dalla delibera impugnata , determinando una sostituzione straordinaria della Giunta (mediante la nomina di commissari) nei poteri di cura ed amministrazione dei beni della Casa Massonica (in contrasto quindi stridente con l'uso della locuzione in via esclusiva di cui al citato art. 84 del reg.) , non può essere individuato *sic et simpliciter* nella generica previsione di cui all'art.38 e), che annovera tra le competenze della giunta quella di *disporre quanto necessario per il buon andamento della Comunione* , né in quella di cui all'art. 38 lett g) , che prevede tra le competenze della Giunta la *cura della amministrazione della Comunione* .

L'art. 84 reg. , letto anche alla luce dell'art.38 cost. che individua le competenze della Giunta , consente quindi serenamente di affermare che la amministrazione dei beni

Venerabili , senza possibilità di deroga in difetto di specifiche previsioni statutarie che operino la attribuzione di poteri straordinari di intervento agli organi centrali del G.O.I.

In ordine al *periculum in mora* è sufficiente osservare che la realizzata sostituzione del Consiglio nel potere di gestione ed amministrazione in violazione della legge ,con attribuzione tra l'altro ai commissari anche di *poteri recuperatori* (si veda il provvedimento impugnato sub 2) del deliberato) determina con tutta evidenza un danno grave ed irreparabile , ravvisabile nella concreta possibilità che i commissari nominati assumano iniziative contrastanti con quanto già deliberato dal Consiglio del Gran Maestri .

P.Q.M.

Visto l'art. 23 c.c.;

-dispone la sospensione della efficacia della deliberazione in data 13/2/2010 della Giunta del Grande Oriente d'Italia ;

-riserva la decisione sulle spese alla fase di merito;


-dispone la notificazione del presente provvedimento al Presidente della Associazione resistente .

Si comunichi.

Roma, 22.4.2010

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Depositato in Cancelleria
Roma, il 22.4.2010

IL CANCELLIERE



IL G.D.

Dott.ssa Raffaella Tronci

